

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: condanna in primo grado : L.2.000.000 di ammenda

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Non venivano messi a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo dotato di lavandini con acqua corrente potabile, una latrina, un locale destinato a spogliatoio, scarpe antisdrucciolo e stivali.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

I reati previsti dalle norme sull'igiene del lavoro sono di natura omissiva, per cui la condotta si esaurisce nel far mancare i servizi obbligatori e rispetto ad essa si valuta l'elemento soggettivo, né si richiede la dimostrazione che la mancanza dei servizi susciti una situazione di pericolo, essendo questo presunto con l'omissione.

Lo stesso vale per il reato previsto dagli artt. 385 e 389 D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, riguardante i mezzi di difesa per la tutela di alcune parti del corpo da rischi particolari, che si realizza con la semplice omissione della fornitura al lavoratore dipendente, in quanto la norma incriminatrice non esige anche che ne derivi una situazione di pericolo per l'incolumità.

Note:

Esito: La Corte rigetta e condanna al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2000

Numero: 9216

Sezione: III

cod. 4

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.